

Penale Sent. Sez. 1 Num. 40540 Anno 2019

Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

Relatore: FIORDALISI DOMENICO

Data Udiienza: 02/04/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MINUTOLO FRANCO nato a CASERTA il 04/04/1967

avverso l'ordinanza del 02/07/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLI

udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

lette/~~sentite~~ le conclusioni del PG

Il Procuratore generale, Marco Dall'Olio, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Minutolo Franco ricorre avverso l'ordinanza del 2/07/2018 della Corte di appello di Napoli che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione, con riguardo:

- al reato di cui agli artt. 81, 110 e 416 *bis*, commesso dal 1999 con condotta perdurante in provincia di Caserta; di cui agli artt. 81 e 629 cod. pen., commesso tra il 2000 e il 2005 in Caserta, riuniti dal vincolo della continuazione, giudicati con sentenza della Corte di appello di Napoli del 21 giugno 2016, definitiva il 7 aprile 2017;

- al reato di cui all'art. 629 cod. pen., commesso tra novembre 2004 e maggio 2005 in San Nicola la Strada, giudicato con sentenza della Corte di appello di Napoli del 5 luglio 2017, definitiva il 29 novembre 2017.

Il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza, evidenziando che il vincolo del medesimo disegno criminoso tra i vari reati non sussisteva sin dal principio, cioè dalla commissione del primo reato, che nel caso di specie era quello di cui all'art. 416 *bis* cod. pen.; che i reati, per poter essere avvinti dal vincolo della continuazione, dovevano essere programmati almeno nelle loro linee essenziali; che, tra il reato di concorso esterno in associazione a delinquere di tipo mafioso e l'estorsione di cui alla sentenza del 5 luglio 2017, vi era un notevole lasso temporale, circostanza che rendeva la prova degli altri elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso più rigorosa, soprattutto sotto il profilo dell'elemento soggettivo; che, nel caso di specie, non si rinveniva né nelle argomentazioni difensive, né nella lettura degli atti alcuna prova in tal senso; che il vincolo della continuazione non poteva dirsi provato, in quanto non vi era un collegamento tra la deliberazione dell'istante di contribuire all'associazione a delinquere e la generica predeterminazione di commettere il reato estorsivo; che la decisione di commettere il reato estorsivo si era manifestata solo in un momento successivo rispetto alla commissione del primo reato associativo; che Minutolo, vicino al clan Belforte, aveva contribuito alla vita del sodalizio, avvicinando gli imprenditori edili, ma solo la imprevedibile dinamica della vita associativa aveva fatto emergere in concreto quale sarebbe stato il soggetto da sottoporre a richiesta estorsiva di volta in volta; che, pertanto, non vi era prova di un medesimo disegno criminoso.

2.1. Denuncia il ricorrente inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata sul punto, perché il giudice dell'esecuzione aveva rigettato la richiesta con una motivazione meramente apparente, contraddittoria e illogica, nella quale si era limitato a citare il dato giurisprudenziale astratto, finendo per applicare le indicazioni fornite dalla Corte di cassazione in maniera errata e assolutamente slegata dalla fattispecie concreta.

In particolare, il giudice dell'esecuzione aveva erroneamente ritenuto che la deliberazione iniziale dovesse contenere i reati singolarmente individuati nella loro specificità, mentre il legislatore richiede che, ai fini dell'accertamento del vincolo della continuazione, vi sia l'elaborazione di un programma nelle sue linee essenziali. La Corte di appello, inoltre, aveva del tutto trascurato che il giudice di merito aveva già riconosciuto il vincolo della continuazione tra il reato associativo ed il reato fine di cui alla prima sentenza dell'elenco, reato omogeneo a quello accertato dalla successiva sentenza del 5 luglio 2017, posta la concomitanza temporale, storico-criminale e ambientale di tutti i reati commessi. A ciò si aggiunge che le tre imputazioni per le quali Minutolo aveva presentato l'istanza erano state originariamente oggetto della medesima ordinanza di custodia cautelare. Lo stralcio che aveva portato ad un processo separato era stato determinato solo dalla mancata applicazione da parte del G.i.p. della misura cautelare per una delle imputazioni. Anche su tale ultimo punto il giudice dell'esecuzione non aveva fornito adeguata motivazione.

Analizzando la collocazione temporale, il contesto ambientale, la tipologia dei reati in contestazione e i soggetti in essi coinvolti, il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di rilevare, con riferimento ai reati giudicati con sentenza del 5 luglio 2017, che i fatti come ricostruiti dal giudice di merito, apparivano del tutto omogenei e analoghi, sia nelle modalità esecutive, sia per identità di reato e prossimità temporale a quelli giudicati con la sentenza del 21 giugno 2016, nella quale vi era già stato il riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato associativo e quello estorsivo. E il vincolo della continuazione era provato anche dal fatto che in tutte e due le fattispecie ci si trovasse dinanzi alla medesima associazione per delinquere di tipo mafioso, denominata "clan Belforte".

Il ricorrente, quindi, dopo aver analizzato i principi della giurisprudenza di legittimità in materia di riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., ritiene che la motivazione dell'ordinanza impugnata sia del tutto apparente e illogica.

2.2. L'Avvocato Diego Pedicini difensore del ricorrente, in data 26 marzo 2019, ha depositato memoria di replica alle richieste formulate in data 1 marzo


2019 del Procuratore generale, insistendo nelle motivazioni del ricorso ed evidenziando che la sentenza della Corte di appello di Napoli di condanna per l'estorsione commessa dal novembre 2004 al maggio 2005 era stata inizialmente annullata con rinvio per la posizione del coimputato Feola Giuseppe, che in appello aveva chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione con altro episodio estorsivo e, a fronte del rigetto della Corte territoriale, la Cassazione aveva annullato per assenza di approfondimento, nella sentenza impugnata, degli indicatori di identità del disegno criminoso tra i reati oggetto della richiesta ex art. 81 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Secondo principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, per la configurabilità della continuazione è necessaria un'unica complessa deliberazione preventiva, alla quale segua, per ogni singola azione, una deliberazione specifica. Deve, invece, escludersi che un generico programma di attività delinquenziale, o un mero sistema di vita improntato alla delinquenza, possano essere considerati elementi sintomatici della sussistenza del vincolo della continuazione tra diversi reati, perpetrati a distanza di tempo, qualora non venga a risultare, in qualche modo, che essi, tutti o in parte, siano ricompresi, effettivamente, in un piano criminoso già deciso, almeno a grandi linee, sin dall'inizio della condotta (Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, Piras, Rv. 256307). La generica deliberazione di reiterare comportamenti penalmente illeciti, invece, rileva solo in quanto espressiva di un'attitudine soggettiva a violare la legge, a fini del tutto diversi – e negativi per il reo – come la recidiva e l'abitudine criminosa (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950).

La prova di detta congiunta previsione – ritenuta meritevole di trattamento sanzionatorio più benevolo per la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, invece che di spinte criminose indipendenti e reiterate – deve essere di regola ricavata, poiché attiene alla «inesplorabile interiorità psichica» del soggetto, da indici esteriori significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 2009, Di Maria, Rv. 243632).

In tale prospettiva si è chiarito che indici esteriori apprezzabili della preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni vanno individuati in elementi costituiti dalla distanza cronologica tra i fatti, dalle modalità delle condotte, dalla tipologia dei reati, dal bene tutelato, dalla omogeneità delle violazioni, dalla causale, dalle condizioni di tempo e di luogo, senza che ciascuno



di essi, singolarmente considerato, costituisca indizio necessario di una programmazione e deliberazione unitaria, mentre, aggiunto a un altro, incrementa la possibilità dell'accertamento dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso, in proporzione logica corrispondente all'aumento di circostanze indiziarie favorevoli (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838).

L'applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva impone, pertanto, una riconsiderazione dei fatti giudicati, volta alla specifica verifica della prospettata unitarietà progettuale degli illeciti, che è indispensabile requisito per il riconoscimento del rapporto descritto nell'art. 81 cod. pen.

A tal fine, la cognizione del giudice dell'esecuzione dei dati sostanziali di possibile collegamento tra i vari reati va eseguita in base al contenuto decisivo delle sentenze di condanna, conseguite alle azioni o omissioni che si assumono essere in continuazione e, attraverso il loro raffronto, alla luce delle ragioni enunciate dall'istante, gravato in tema di esecuzione - quando invoca l'applicazione della disciplina del reato continuato - non da un onere probatorio, ma dall'onere di allegare, e cioè di prospettare e indicare elementi specifici e concreti a sostegno dell'istanza (Sez. 1, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356), incombendo, invece, all'autorità giudiziaria il compito di procedere, ai sensi dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., che disciplina in genere l'attività probatoria in sede esecutiva, e ai sensi dell'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., che riguarda specificamente l'applicazione della disciplina del reato continuato, ai relativi accertamenti (Sez. 1, n. 34987 del 22/09/2010, Di Sabatino, Rv. 248276).

1.2. Ciò premesso la Corte ritiene che il ricorso sia manifestamente infondato. Il giudice dell'esecuzione, infatti, ha correttamente applicato i suindicati principi giurisprudenziali, fornendo un'ordinanza ampiamente motivata, nella quale veniva ravvisato un eccessivo lasso temporale tra l'inizio del concorso esterno in associazione mafiosa (1999) e l'estorsione di cui alla seconda sentenza (condotta tenuta a partire dal 2004), nonché l'assenza di indici sintomatici di identità del disegno criminoso.

Secondo il giudice dell'esecuzione non era sufficiente la sussistenza di una medesima modalità operativa da parte dell'istante, non potendosi confondere l'identità di uno specifico disegno criminoso con una generale scelta di vita delinquenziale. Dalla lettura delle sentenze di merito si evince che le singole condotte erano riconducibili semplicemente alla propensione di Minutolo al delitto, posto che le diverse violazioni della legge penale erano state commesse ad un apprezzabile distanza di tempo l'una dall'altra e sulla base di deliberazione non riconducibile al tempo dell'iniziale adesione al sodalizio criminale.

Tale ragionamento è ineccepibile così come l'affermazione ulteriore circa l'indifferenza dell'argomento costituito dal fatto che i tre reati oggi in esame fossero inizialmente oggetto dalla medesima ordinanza di custodia cautelare.

A chiusura va ricordato che la valutazione circa la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretta da adeguata motivazione (Sez. 6, n. 49969 del 21/09/2012, Pappalardo, Rv. 254006), ciò che per le ragioni anzidette, è da escludere nel caso in esame.

2. Alla luce di quanto sopra, il ricorso appare inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 02/04/2019.